Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 31 del 29 Aprile 2019

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) - Articolo 27 delle norme di attuazione "Adeguamento degli strumenti di governo del territorio". Approvazione modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana e da processi geomorfologici di versante della cartografia del PAI relativa al Comune di Vaglia (FI)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...) Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "*il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità*

delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005 recante "*Approvazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico*" (PAI);

VISTI, in particolare, gli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO, inoltre, l'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI contenente "*Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche*";

VISTA la nota n. 2520 del 25.03.2019 inviata dal comune di Vaglia e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 2446 del 25.03.2019, con la quale è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente al territorio comunale del comune per gli aspetti geologico-geomorfologici, finalizzato alla modifica ed integrazione della perimetrazione della pericolosità per l'adeguamento al PAI, ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione;

VISTO che lo stato di dissesto geomorfologico descritto nella documentazione trasmessa è stato verificato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino e tramite sopralluoghi congiunti effettuati a verifica della corretta applicazione dei criteri di cui all'Allegato n. 2 del PAI;

CONSIDERATO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato per l'intero territorio comunale la banca dati dell'Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia (IFFI) del bacino del fiume Arno derivando

quindi la perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana, che viene rappresentata alla scala di dettaglio (1:10.000) e alla scala di sintesi (1:25.000), in base alla tipologia di dissesto gravitativo riscontrata, allo stato di attività e alle aree potenzialmente interessate dall'evoluzione nel tempo del dissesto stesso;

CONSIDERATO che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate sono stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità;

CONSIDERATO CHE la definizione delle pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana secondo i criteri del PAI sia stata correttamente applicata e risulta coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'Allegato n. 2 alle norme di attuazione del PAI;

VISTA, pertanto, l'ipotesi di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana formulata dall'Autorità di bacino relativa al territorio comunale di Vaglia;

CONSIDERATO che, per ciò che concerne la parte del territorio interessato da pericolosità non oggetto degli studi sopra richiamati, è confermata la validità del quadro conoscitivo del PAI e restano pertanto ferme le perimetrazioni della vigente banca dati geografica per quanto riguarda le aree PF1 e PF2 definite alla scala di sintesi (1:25.000);

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "*Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale*" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

RITENUTO che, in base all'istruttoria dell'Autorità di bacino secondo quanto sopra richiamato, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme tecniche di attuazione del PAI del bacino dell'Arno e quindi alla modifica ed integrazione delle aree a pericolosità di cui all'art. 9 delle stesse norme, così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504 ;

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI;

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alla specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex art. 27, quarto comma, delle norme di attuazione, il perimetro delle aree della cartografia del PAI di cui all'art. 9 delle stesse norme, relativo al territorio del comune di Vaglia, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2504

ARTICOLO 2 - Il comune di Vaglia, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni ulteriore proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità della cartografia del PAI di cui all'articolo 1 del presente atto, anche eventualmente intervenuta nell'*iter* di approvazione dello strumento di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli articoli 27 e 32 delle norme di attuazione del PAI;

ARTICOLO 3 - Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al comune di Vaglia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi